

CIRCOLARE DI STUDIO

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

35/2020

Parma, 15 aprile 2020

OGGETTO: Incentivi fiscali per erogazioni liberali connesse all'emergenza sanitaria

L'art. 66 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") prevede incentivi fiscali nei confronti di determinati soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore degli enti impegnati nell'emergenza Covid-19.

Persone fisiche

Per le erogazioni in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro¹.

Condizione per beneficiare della detrazione è che le erogazioni siano effettuate in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti o delle istituzioni pubbliche, nonché di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Soggetti titolari di reddito d'impresa

Il citato articolo 66 riconosce inoltre la piena deducibilità dal reddito d'impresa e dall'Irap delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte di imprese.

¹ Essendo la misura massima della detrazione pari a 30.000 euro, l'importo massimo agevolabile è pari a 100.000 euro.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

In particolare, a tali erogazioni liberali si applica l'art. 27 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999 che consente la deducibilità senza limiti di importo delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da calamità o altri eventi straordinari per il tramite di specifici soggetti, fondazioni, associazioni, comitati o enti.

La deducibilità non è subordinata alla presenza di un reddito pertanto, per le imprese, le erogazioni liberali in esame sono deducibili anche se dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2020 dovesse emergere una perdita fiscale.

Erogazioni liberali in natura

Con riferimento alle erogazioni liberali in natura, l'art. 66 stabilisce che sono applicabili gli artt. 3 e 4 del DM 28.11.2019 e pertanto l'ammontare della detrazione/deduzione spettante è quantificato sulla base:

- del valore normale del bene come stabilito dall'art. 9 c. 3 del Tuir²;
- del residuo valore fiscale all'atto di trasferimento, in caso di bene strumentale;
- del minor valore tra valore normale e valore utilizzato per le rimanenze finali di cui all'art. 92 del Tuir, in caso di beni merce.

Le erogazioni liberali in natura devono risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per il perseguimento delle finalità connesse all'emergenza sanitaria.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi

² Nel caso in cui il valore del bene donato sia superiore a 30.000 euro oppure non sia determinabile con criteri oggettivi, il donatore deve attestare il valore del bene tramite perizia giurata.